

PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Roma, 23 marzo 2011

Hotel dei Congressi – Sala dei Congressi

Viale Shakespeare n. 29

DEFINIZIONI

<produttore di rifiuti> (Art. 183, lett. f) DLgs 152/06:

- il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)
- o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore** – cfr Reg. CE 1013/2006 che rinvia espressamente alla definizione della Direttiva Rifiuti)

DEFINIZIONI

<produttore iniziale di rifiuti>


- non si ha riguardo solo all'attività materiale
- per produttore di rifiuti *<deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione>* Cass. Sez. III Pen. 36963/2005 e 4957/2000)

<nuovo produttore>

- sono i soggetti che trattano rifiuti prodotti da altri, e come tali sono sottoposti al regime giuridico, di controllo e sanzionatorio, stabilito per chi effettua attività di recupero o smaltimento
- la nozione rileva ai fini della classificazione dei rifiuti
- la nozione rileva ai fini statistici

DEFINIZIONI

<produttore del prodotto> (Art. 183, lett. g) DLgs 152/06)
qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente

- sviluppi
 - fabbrichi
 - trasformi
 - tratti
 - venda
 - importi
- 
- prodotti

(cfr art.3 Direttiva 85/374/CE sulla responsabilità del produttore)

DEFINIZIONI

<Detentore di rifiuti> (Art. 183, lett. h) DLgs 152/06) :

- il produttore dei rifiuti

- o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

DEFINIZIONI

- **<gestione> art. 183, lett. n):**

-la **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento** dei rifiuti, compresi il **controllo** di tali operazioni e gli interventi successivi alla **chiusura dei siti di smaltimento**,

-nonché le operazioni effettuate in qualità di **commerciante** o **intermediario**;

- **<gestione integrata dei rifiuti> art. 183, lett. II)**

il complesso delle attività, ivi compresa quella di **spazzamento** delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- **<spazzamento delle strade> art. 183, lett. oo)**

- modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito

DEFINIZIONI

- **<commerciante>** (Art. 183, lett. i) DLgs 152/06) :
 - qualsiasi impresa che agisce in qualità di **committente**, al fine di **acquistare** e successivamente **vendere** rifiuti,
 - compresi i commercianti che **non prendono materialmente possesso dei rifiuti**;

- **<intermediario>** (Art. 183, lett. l) DLgs 152/06):
 - qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per **conto di terzi**,
 - compresi gli intermediari che non acquisiscono la **materiale disponibilità dei rifiuti** (Dir CE: **non prendono materialmente possesso dei rifiuti**)

**RILEVANZA DELLE NOZIONI
PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI
E
PRODUTTORE DEL PRODOTTO**

- Responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti
- Responsabilità di sostenere i costi della gestione dei rifiuti (“chi inquina paga”)
- Responsabilità estesa del produttore del prodotto

RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Gli Stati membri dovrebbero prevedere **sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche **responsabili della gestione dei rifiuti**nei casi in cui **violino le disposizioni della presente direttiva (Cons. n. 45 Dir 2008/98/CE)**

[A titolo esemplificativo la Direttiva 2008/98/CE indica come soggetti responsabili della gestione dei rifiuti:

- i produttori di rifiuti,
- i detentori di rifiuti
- gli intermediari,
- i commercianti,
- gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti,
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti.]

- Gli Stati membri possono altresì disporre il **recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione**, fatta salva la **direttiva 2004/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

RESPONSABILITA' LA GESTIONE DEI RIFIUTI: PRINCIPI

- tutti i soggetti coinvolti nella **produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni** da cui originano i rifiuti devono collaborare alla corretta gestione dei rifiuti secondo i principi:
 - di **cooperazione e responsabilizzazione** (art. 178, DLgs 152/06)
 - “**chi inquina paga**”: i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti (art. 178, DLgs 152/06)
- il <**produttore iniziale**> e il <**detentore**> sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti e conservano la responsabilità per l'intera catena di trattamento (art. 188, DLgs 152/2006)
- il <**produttore iniziale**> e il <**detentore**> (art. 188, DLgs 152/2006):
 - devono gestire i rifiuti in conformità agli **articoli 177** (gestione in sicurezza) e **179** (criteri di priorità gestione rifiuti).
 - devono provvedere direttamente (personalmente secondo la direttiva 2008/98) al trattamento dei rifiuti
 - oppure devono consegnarli ad un **intermediario**, ad un **commerciante** (la direttiva 2008/98 prevede solo la figura del commerciante), ad un ente o impresa che effettua le operazioni di **trattamento** dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato **addetto alla raccolta** dei rifiuti.
- gli enti o le imprese che provvedono alla **raccolta o al trasporto** dei rifiuti a **titolo professionale**, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli **impianti autorizzati** alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4, del DLgs 152/06 (art. 188, DLgs 152/2006)
- chiunque concorre nella illecita gestione dei rifiuti (art. 110 cp)

RESPONSABILITA' LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI

- gli Stati membri **possono precisare le condizioni** della responsabilità e **decidere** (art. 15 Dir 2008/98/CE):
 - in quali casi il **produttore originario** conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento
 - o in quali casi la responsabilità del **produttore** e del **detentore** può essere **condivisa o delegata** tra i diversi soggetti della catena di trattamento (salvo il regolamento CE n. 1013/2006)

- limiti alla discrezionalità degli Stati membri (art. 15 Dir 2008/98/CE):
 - Regime delle responsabilità stabilite dal REG (CE) 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere
 - quando il **produttore iniziale** o il **detentore** trasferiscono i rifiuti per il **trattamento preliminare** la **responsabilità dell'esecuzione** di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola **non è assoluta**

RESPONSABILITA' LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI

- le eccezioni previste dal legislatore nazionale devono rispettare i principi della gestione in sicurezza stabiliti dall'art. 177, c. 4, del DLgs 152/06
- a tal fine l'art. 188 del DLgs 152/06
 - stabilisce che la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale
 - disciplina il controllo sulla tracciabilità
- non riguardano le ipotesi di concorso nel reato (art. 188, c. 2 e 3, del DLgs 152/06)

RESPONSABILITA' LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' A FAVORE DEI SOGGETTI SOGGETTI AL REGIME SISTRI:

- qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI (art. 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema
- Questa limitazione non si applica
 - ai casi di concorso di persone nel fatto illecito
 - a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1013/2006,)

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' A FAVORE DEI SOGGETTI NON ADERENTI AL SISTRI CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI :

- In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione
- A seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193 del DLgs 152/06 controfirmato e datato **in arrivo dal destinatario entro tre mesi** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le **spedizioni transfrontaliere** di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione
- Questa limitazione non si applica
 - ai casi di concorso di persone nel fatto illecito
 - a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1013/2006,)

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE/DETENTORE

Il produttore/detentore che consegna ad altri soggetti ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento; ove per contro tale doverosa verifica sia omessa il produttore detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato recuperatore/smaltitore nella commissione del reato

(Cass. Penale Sez III 16016/2003, 21588/04 e 44291/07)

ALTRE FIGURE

- **Committente lavori**
- **Direttore tecnico lavori**
- **Direttore di Stabilimento**
- **Delegato**